



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 aprile 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0230(COD)**

14153/1/20
REV 1 ADD 1

JEUN 137
EDUC 452
EMPL 572
SOC 820
SPORT 52
COHAFA 78
PROCIV 102
COMPET 643
ECOFIN 1165
CADREFIN 463
CODEC 1373
PARLNAT 158

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga
i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014
– Motivazione del Consiglio
– Adottata dal Consiglio il 20 aprile 2021

I. INTRODUZIONE

1. L'11 giugno 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014¹.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 marzo 2019².
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2018³.
Il Comitato europeo delle regioni ha adottato il suo parere nella sessione del 5 e 6 dicembre 2018⁴.
4. Nella riunione del 26 novembre 2018 il Consiglio ha approvato un orientamento generale parziale⁵ sulla proposta della Commissione che conferisce alla presidenza il mandato di proseguire i negoziati con il Parlamento europeo. Nel corso del processo negoziale si sono tenuti quattro triloghi e numerose riunioni a livello tecnico, ed è stato infine raggiunto un accordo globale provvisorio nell'ultimo triloگو dell'11 dicembre 2020.
5. Il 18 dicembre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo di compromesso finale risultante dai suddetti triloghi⁶. Il testo è stato successivamente trasmesso al Parlamento europeo.

¹ Doc. 9993/1/18 REV 1 + ADD da 1 a 5.

² GU C 23 del 21.1.2021, pagg. 218-251.

³ EESC-2018-04028-AC.

⁴ Doc. 5321/19.

⁵ Doc. 14787/18.

⁶ Doc. 13847/20.

6. L'11 gennaio 2021 la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il testo di compromesso finale⁷.

II. OBIETTIVO

7. L'obiettivo generale del programma "corpo europeo di solidarietà" (ESC) 2021-2027 è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, primariamente di volontariato, quale mezzo per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e all'estero, affrontando sul terreno sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e le pari opportunità.
8. Il programma definisce due sezioni di attività per la partecipazione dei giovani, ossia una nelle attività di solidarietà e una nelle attività di aiuto umanitario (il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario). Le attività sostenute dal programma per entrambe le sezioni sono volontariato, progetti di solidarietà, attività di rete e misure di qualità e di sostegno.
9. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie al loro carattere transnazionale; alla capacità di integrare altri programmi e politiche a tutti i livelli; alla dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti; all'impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi; o al contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

⁷<https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf>

I. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

10. La posizione del Consiglio in prima lettura incorpora quasi tutte le modifiche alla proposta della Commissione concordate dal Consiglio nell'orientamento generale parziale del 26 novembre 2018, in particolare:
- il requisito che i partecipanti risiedano legalmente in un paese partecipante;
 - la definizione del portale dell'ESC;
 - la possibilità di utilizzare un massimo del 20% del bilancio per le attività di volontariato nazionali;
 - la presentazione, da parte della Commissione, della revisione intermedia entro il 31 dicembre 2024;
 - l'aggiunta di una clausola relativa a misure precauzionali e correttive per salvaguardare gli interessi dell'Unione, in conformità del regolamento finanziario; e
 - una serie di modifiche dei considerando.
11. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene anche i seguenti elementi chiave sui quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori nel corso dei triloghi:

Questioni principali

12. Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione in merito alla governance del programma e al proprio ruolo limitato nel processo decisionale, nel caso in cui fossero introdotte nuove iniziative durante il periodo di programmazione. I colegislatori hanno convenuto di aggiungere un nuovo considerando che precisa che le azioni o le iniziative non sostenute a norma del regolamento non possono essere incluse nel programma di lavoro.
13. La dotazione finanziaria concordata tra i colegislatori è l'importo deciso dal Consiglio europeo nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, ossia 1 009 milioni di EUR. Questo importo comporta all'incirca un taglio di bilancio del 20% rispetto alla proposta iniziale della Commissione di 1 260 milioni di EUR.
14. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la ripartizione del bilancio del programma, si è convenuto di sopprimere la sezione "tirocini e lavori" dal programma e di aggiungere il corrispondente bilancio (8 %) alla sezione "solidarietà", che riceverà quindi il 94 % del bilancio. Il restante 6 % del bilancio sarà destinato alla sezione "aiuto umanitario".
15. Sebbene l'ESC sia fondamentalmente un programma di inclusione, per sottolineare questo aspetto sono stati aggiunti un nuovo articolo sull' *Inclusione dei giovani con minori opportunità*, nonché una serie di altre disposizioni che rafforzano l'inclusività del programma.

16. Anche i requisiti in materia di copertura assicurativa e nulla osta hanno rappresentato una questione importante durante i negoziati tra i colegislatori. Quale risultato dei negoziati, e in parte alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e del suo impatto sui volontari dell'ESC, in diverse parti del testo sono state introdotte una serie di disposizioni che rafforzano la copertura assicurativa dei partecipanti, nonché i controlli di sicurezza per proteggere le persone vulnerabili come i minori.
17. Per quanto riguarda il limite di età per i volontari nel settore dell'aiuto umanitario, il testo mantiene la norma generale dei limiti di età di 18-30 anni per tutti i volontari, ma aggiunge una deroga specifica per i volontari del settore dell'aiuto umanitario (limite massimo di età: 35 anni). Sono state rafforzate le disposizioni relative ai formatori, mentori ed esperti competenti.
18. Sebbene il Parlamento europeo avesse proposto consistenti modifiche e aggiunte di testo per la sezione "aiuto umanitario" del programma, i colegislatori hanno convenuto di accettarne alcune, tenendo presente che, nonostante le sue caratteristiche specifiche, tale sezione rappresenta solo il 6 % del programma. Il compromesso finale sulle disposizioni in materia di aiuto umanitario contenute nel programma è equilibrato a tale riguardo e, oltre all'estensione del limite di età, i colegislatori hanno convenuto di includere i principi fondamentali dell'aiuto umanitario e le misure di salvaguardia rafforzate applicabili al volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario.

Altre questioni

19. Mentre la Commissione aveva inizialmente proposto una serie limitata di indicatori, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di completare l'allegato con indicatori più dettagliati.
20. I colegislatori hanno concordato di rafforzare le disposizioni relative alle organizzazioni partecipanti, in particolare per quanto riguarda il marchio di qualità dell'ESC.
21. I colegislatori hanno inoltre convenuto di rafforzare le disposizioni relative alla valutazione intermedia del programma e al marchio di eccellenza.
22. Varie disposizioni sono state modificate in seguito all'approccio orizzontale del Consiglio a tutti i fascicoli relativi al QFP. Le modifiche riguardano in particolare l'aggiunta della durata del programma all'articolo 1, affinché sia in linea con il calendario del QFP 2021-2027, le disposizioni relative alla partecipazione di paesi terzi, le disposizioni in materia di finanziamento cumulativo e alternativo e le disposizioni relative alla retroattività (il programma ESC 2021-2027 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021).

III. CONCLUSIONE

23. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo di compromesso globale raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione.
24. Tale accordo di compromesso è confermato dalla lettera inviata il 15 gennaio 2021 dalla presidente della commissione CULT del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera, la presidente della commissione CULT indica che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento la sua posizione come concordata, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previo esame da parte di giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento.
-